

(CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 218 del 6.8.1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

nella causa T-201/94, Erwin Kustermann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Interruzione della prescrizione»)

(2002/C 118/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-201/94, Erwin Kustermann, residente in Eggen-thal (Germania), rappresentato dagli avv.ti H.-P. Ried, Y. Schur e R. Brukhardt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß e M. Niejahr, assistiti dagli avv.ti H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.
- 2) Il periodo per il quale il ricorrente deve essere risarcito dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.
- 3) Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.
- 4) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.
- 5) La decisione sulle spese è riservata.

(¹) GU C 218 del 6.8.1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

nella causa T-261/94: Bernhard Schulte contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Atto delle autorità nazionali — Prescrizione»)

(2002/C 118/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-261/94, Bernhard Schulte, residente in Delbrück (Germania), rappresentato dall'avv. R. Freise, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e sig. M. Núñez-Müller) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß, M. Niejahr e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178

e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(¹) GU C 304 del 29.10.1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

nella causa T-193/00, Bernard Felix contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Pubblico impiego — Concorso generale — Prova orale — Mancata iscrizione sull'elenco di riserva — Stabilità della composizione della commissione giudicatrice — Conoscenze linguistiche)

(2002/C 118/38)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-193/00, Bernard Felix, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Arlon (Belgio), rappresentato dai sigg. J.-N. Louis e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/12/98 che attribuisce al ricorrente, per la prova orale del detto concorso, un punteggio inferiore al minimo richiesto e che non lo iscrive sull'elenco di riserva, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. Garcia-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/12/98 è annullata nella parte che riguarda la valutazione della prova orale del ricorrente.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 273 del 23.9.00.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 dicembre 2001

nei procedimenti T-195/01 R e T-207/01 R, Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione di avviare un procedimento di indagine formale — Ricevibilità — Fumus boni juris — Urgenza — Insussistenza — Ponderazione degli interessi»)

(2002/C 118/39)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nei procedimenti T-195/01 R e T-207/01 R, Governo di Gibilterra, rappresentato dai sigg. A. Sutton, M. Llamas, barristers, e dall'avv. W. Schuster, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e R. Lyal), avente ad oggetto due domande di provvedimenti provvisori in merito alle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, notificate al governo del Regno Unito con lettere SG(2001)D/289755 e SG(2001)D/289757, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, concernente presunti aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa di Gibilterra relativa, rispettivamente, alle società esenti e alle società qualificate, il presidente del Tribunale ha emesso, il 19 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore: